



## AUTOMOBILE

---

Data ultimo aggiornamento 14/04/2014

### Esenzione tassa automobilistica

*Agevolazioni auto: esenzione dal pagamento del bollo auto. Camper*

#### **Beneficiari dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale sono:**

- disabili titolari di indennità di accompagnamento (ai sensi delle Leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) - non è sufficiente l'indennità di frequenza.
- disabili affetti da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992
- non vedenti (o con residuo di vista inferiore a un decimo in entrambi gli occhi) o sordomuti assoluti
- disabili con ridotta capacità motoria e adattamento del veicolo alla guida o al trasporto, riscontrabile dalla carta di circolazione (anche cambio automatico)
- disabili pluriamputati
- familiari intestatari dell'auto che hanno fiscalmente a carico una persona disabile che rientri nelle precedenti casistiche. Si intende **fiscalmente a carico** la persona disabile con un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 Euro (non tenendo conto dei redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili). **Quali veicoli:**

Le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l'esenzione sono: autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocaravan; autoveicoli destinati a trasporto specifico di persone in particolari condizioni, motocarrozette.

- fino a 2000 cc con motore a benzina
- fino a 2800 cc con motore diesel. L'esenzione è riconosciuta limitatamente **ad un solo veicolo di proprietà** della persona disabile o del soggetto a cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

#### **Documenti richiesti:**

- Copia della carta di circolazione
- Copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità e, se richiesto, il verbale di riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3
- Copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo e della persona disabile a carico
- Copia patente speciale in caso di veicolo adattato **L'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti** (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo). **Come e dove presentare la domanda:**

#### **la domanda:**

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della



tassa automobilistica utilizzando gli appositi moduli. L'istanza può essere presentata a mano presso le sedi del Protocollo Regionale, o presso gli studi di consulenza autorizzati (sito [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it), tra i **Servizi per la tassa automobilistica** cliccare su **Trova dove pagare** aprire la **Mapa** inserire il proprio **indirizzo** o CAP selezionando **Assistenza tassa auto**) oppure spedita tramite posta a: Regione Lombardia - Unità Organizzativa Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. E' possibile anche inoltrare l'istanza on line previa registrazione nell'Area Personale del Portale (tramite CRS). In caso di accoglimento dell'istanza, **l'esenzione non ha scadenza finché permane la condizione invalidante e il possesso del veicolo esente**, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare, tramite gli stessi canali, qualsiasi variazione relativa al soggetto disabile o al veicolo successivamente intervenuta.

#### **Variazioni:**

- In caso di vendita o rottamazione dell'auto occorre darne comunicazione entro 30 giorni compilando il modulo di cessazione esenzione.
- In caso di decesso dell'avente diritto occorre darne comunicazione entro 90 giorni compilando il modulo di cessazione esenzione a cui va allegata copia del certificato di morte. Non è ammesso il passaggio dell'esenzione ad altro veicolo se non siano **trascorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento**. Il passaggio dell'esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. **LE ONLUS** Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultano proprietarie presso il Pubblico Registro Automobilistico. Il riconoscimento è automatico; non è necessario per la Onlus presentare una specifica istanza.